



# COMUNE DI MONTI

*Provincia di Olbia - Tempio*

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero **10** del **18-04-13**

**Oggetto:** Imposta municipale propria (I.M.U.). Approvazione aliquote (e detrazioni d'imposta) per l'anno 2013.

L'anno duemilatredici addì diciotto del mese di aprile alle ore 19:30, nella sala delle adunanze della Casa Comunale.

Convocato per determinazione del Presidente del Consiglio con avvisi in iscritto contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, e notificati nei termini ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straord. urgenza in Prima convocazione in seduta Pubblica. con l'intervento dei Sigg. Consiglieri:

AVV MUTZU EMANUELE ANTONIO	P	PUDDA LEONARDO	A
MELONI PIERFRANCO	P	CASU PIERO	P
BALZANTI GIUSEPPE ANTONIO	P	ISONI PIERPAOLA	P
PADRE GIAN DOMENICO	P	PINNA ALESSANDRO	A
PADRE MASSIMO	P	MELONI LAURA	P
COMUNALE SUSANNA	P	ASARA GIUSEPPE PAOLO	A
RASPITZU GIOVANNI MARIA	P		

risultano presenti n. 10 e assenti n. 3.

Sono presenti l' assessore esterno Nieddu e Pirina

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti , il Presidente del Consiglio Sig. Balzanti Giuseppe Antonio, assistito dal Segretario DOTT.SSA BAULE NATALINA. Dichiarò aperta la seduta.

Premesso che:

- a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

Tenuto conto che l'IMU sperimentale, disciplinata dall'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) come modificato dall'articolo 4 del decreto legge n. 16/2012, conv. in legge n. 44/2012 nonché dagli articoli 8 e 9 del d.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili e dalle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sopra citate, ha disposto un aumento diffuso della pressione fiscale a carico dei contribuenti attraverso:

- 1) l'assoggettamento ad imposta dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, a prescindere dalla categoria catastale, in precedenza esonerati dal pagamento dell'ICI;
- 2) aumento della base imponibile degli immobili attraverso nuovi moltiplicatori catastali, fatta eccezione per le aree edificabili e i fabbricati soggetti al regime delle scritture contabili;
- 3) il superamento di riduzioni, esenzioni o agevolazioni previste nella disciplina ICI;

Tenuto conto che non tutto il gettito dell'imposta municipale propria confluisce nelle casse dei comuni in quanto:

- a) per l'anno 2012, in forza dell'articolo 13, comma 11, del citato decreto legge n. 201/2011, è stata riservata allo Stato una quota pari allo 0,38% (metà dell'aliquota base) su tutti gli immobili fatta eccezione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- b) per l'anno 2013 è stato modificato il riparto del gettito tra comuni e Stato in forza dell'articolo 1, comma 380, della legge n. 228/2012;

Richiamato l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì stabilito, per gli anni 2013 e 2014:

- a) che il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sia di integrale spettanza dello Stato (lettera f);
- b) che i comuni, sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, possono aumentare l'aliquota standard sino ad un massimo di 0,30 punti percentuali;
- c) la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti spettanti ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna e la contestuale istituzione di un Fondo di solidarietà comunale alimentato con quota

parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziare con il bilancio statale, per un importo complessivo pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro;

Atteso che:

- i criteri di riparto del Fondo saranno stabiliti con DPCM da emanarsi entro il 30 aprile 2013 tenuto conto dei criteri indicati alla lettera d) del comma 380;
- il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per effetto dell'attribuzione dell'intero gettito dell'imposta a favore dei comuni, fatta eccezione per gli immobili di categoria D e della contestuale soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti;
- le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad aliquote di base, senza considerate eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal comune nell'ambito della propria potestà regolamentare;

Ricordato che questo comune, per l'anno d'imposta 2012:

ha modificato, in riduzione, le aliquote di base dell'IMU previste dall'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (conv. in legge n. 214/2011), nella misura dello 0,4% per l'abitazione principale, dello 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale e dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 26/04/2012, esecutiva ai sensi di legge, ha così modificato le aliquote di base (*e le detrazioni*) dell'imposta municipale propria:

#### Aliquote e detrazioni IMU anno 2012

Fattispecie	Variazione +/-
Abitazione principale e relative pertinenze	Riduzione :0,05 _- 0,35%
Fabbricati rurali ad uso strumentale <sup>1</sup>	Riduzione:0,05- 0,15%
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	Riduzione :0,06 0,70%
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale	Riduzione :0,06 0,70%
Altri immobili	Riduzione :0,06 – 0,70%
Abitazioni tenute a disposizione	Riduzione :0,06 – 0,70
Detrazione per abitazione principale	€...200,00

Accertato che il gettito IMU incassato dal comune nell'anno 2012 con le precedenti riduzioni ammonta a €. 175.053,11, a fronte di un gettito convenzionale stimato dal Mef ad aliquota base di Euro 231.000,00 e un maggior introito di €. 3.592,69 connesso alla manovra sulle aliquote relative alle aree fabbricabili;

<sup>1</sup> Solo variazione in riduzione.

Ricordato infine che, in applicazione dell'articolo 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato città e autonomie locali nonché dell'articolo 13, comma 12-bis, terzo e quarto periodo del decreto legge n. 201 del 2011 (L. n. 214/2011), le stime del gettito convenzionale dovevano essere riviste entro il 28 febbraio 2013 sulla base dell'andamento degli incassi, con conseguente determinazione del fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti;( e ancora oggi non è stata effettuata tale rivisitazione)

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2013 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 in data 30/10/2013 esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visto inoltre l'articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con il quale è stato prorogato al 30 giugno 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;

Richiamato inoltre l'articolo 13, comma 13-bis del d.L. n. 201/2011, il quale, in parziale deroga alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio*

dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno”;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

**Aliquote:**

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

**Detrazioni:**

- detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di:
  - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
  - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);
  - 3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

**Aliquote:**

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- b) variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 punti percentuali (comma 8), con un *range* di aliquota da 0,1% a 0,2%;
- c) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
- d) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
- e) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- f) considerare direttamente adibita ad abitazione principale:

1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

2) l'unità immobiliare posseduta dai **cittadini italiani residenti all'estero** a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

**Detrazioni:** i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

Visto lo schema del bilancio di previsione dell'esercizio 2013 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 in data 10/04/2013;

Analizzati lo schema di bilancio per l'esercizio 2013 e le previsioni di spesa contenute nella relazione previsionale e programmatica, dai quale emerge, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio: e quindi la necessità di assicurare un maggior gettito rispetto alle aliquote e detrazioni di base stabilite l'anno precedente;

Valutato che tale obiettivo possa essere conseguito mediante l'applicazione delle aliquote di base;

Considerato che il Mef lo scorso anno ha effettuato una riduzione sui contributi erariali per un importo di Euro 115.777,50 per compensazione per maggiore gettito da imposta municipale propria calcolato ad aliquota base

Che in questo esercizio il Mef deve recuperare l'importo di Euro 52.954,49 per maggiori somme erogate a fronte dei contributi erariali ;

Ritenuto pertanto di apportare, per l'anno 2013, le seguenti variazioni alle aliquote e detrazioni applicate lo scorso anno per l'imposta municipale propria:

<b>Fattispecie</b>	<b>Variazione +/-</b>
Abitazione principale e relative pertinenze	+0,05
Fabbricati rurali ad uso strumentale <sup>2</sup>	+0,05
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	+0,05
Altri immobili	+0,06

<sup>2</sup> Solo variazione in riduzione.

Detrazione per abitazione principale	€...200,00

Atteso che sulla base degli incassi IMU 2012 nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2013 ammonta a €. 346.510,00

A cui si deve decurtare l'importo dei fabbricati di gruppo D previsto ed accantonato nel fondo svalutazioni a causa della incertezza normativa in materia;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 in data 30/11/2012 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile (art. 49 del T.U. n. 267/00 e successive modificazioni);

Il Responsabile del Serv. Finanziario  
Rag. Nieddu Antonia

### PROPONE

- di variare per l'anno 2013, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato:

Fattispecie	Variazione +/-
-------------	----------------

Abitazione principale e relative pertinenze	+0,05
Fabbricati rurali ad uso strumentale	+0,05
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	+0,05
Altri immobili	+0,05
Detrazione per abitazione principale	€...200,00.

2. di dare atto che le **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno **2013**, risultanti dalle variazioni disposte al precedente punto 1) sono le seguenti:

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota abitazione principale	0,40
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale	0,20
Aliquota ordinaria	0,76
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D	0,20
.....	
Detrazione per abitazione principale	€...200,00

3. di stimare:  
in € 346.510,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate; a cui si deve decurtare l'importo dei fabbricati di gruppo D previsto ed accantonato nel fondo svalutazioni ,a causa della incertezza normativa in materia;
4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;



## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con votazione unanime , resa per alzata di mano

### **DELIBERA**

In conformità alla proposta presentata.

Quindi, con successiva separata votazione, per alzata di mano, ad esito unanime

### **DELIBERA**

Di rendere la deliberazione immediatamente esecutiva.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

Il Presidente del Consiglio

---

**Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, per ogni singolo adempimento relativo alla presente deliberazione.**

**ATTESTA**

- E' stata pubblicata in data 19-04-13, nel sito web istituzionale di questo Comune al n 173 del registro ( art 32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n 69) per quindici giorni consecutivi dal 19-04-13 al 04-05-13.;
- E' stata contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari con il n ° 3417 di Prot ( art 125, del D.Lgs n 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

**E' divenuta esecutiva:**

- **perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art 134, comma 4 D.Lgs n 267/2000)**

per decorrenza del termine di 10 gg di pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Comune ( art 134, comma 3, D.Lgs n 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE

---